

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e i presupposti per l'istituzione di posti convenzionati di professore straordinario a tempo determinato per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 4/11/2005, n. 230 (*“Nuove disposizioni concernenti i professori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”*).

Art.2 – Istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato

1. L'Università può stipulare apposite convenzioni con imprese o fondazioni e con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca.
2. La convenzione dovrà definire:
 - a) il programma di ricerca;
 - b) le relative risorse;
 - c) la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma.
3. La convenzione di cui al comma precedente potrà prevedere l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario a tempo determinato con oneri finanziari interamente a carico dei predetti Enti.

Art.3 – Modalità di copertura dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avverrà tramite conferimento di appositi incarichi a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.
2. Per l'individuazione dei soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e/o professionale è richiesto il possesso congiunto dei sotto indicati requisiti:
 - a) laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di eventuale ulteriore specializzazione post lauream;
 - b) svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni continuativi, ovvero tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca;
3. I titolari dei predetti incarichi non possono comunque essere dipendenti dell'Università di Pavia né di altra istituzione universitaria italiana.

Art.4 – Durata dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato

1. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato conferito ai sensi del presente Regolamento ha una durata massima di due (2) anni e potrà essere rinnovato per non più di due volte, previa stipula di una nuova convenzione.
2. L'istituzione temporanea non potrà, in ogni caso, superare un periodo massimo di sei (6) anni.

3. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
4. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può in ogni caso protrarsi oltre l'anno accademico di compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari di ruolo.

Art.5 – Individuazione del soggetto e presentazione della proposta di istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato

1. Al fine di favorire proficui scambi tra l'Università ed il mondo produttivo, le imprese o fondazioni e gli altri enti pubblici o privati con cui l'Università stessa intende stipulare le convenzioni provvederanno ad indicare i soggetti cui conferire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato individuati tra:
 - a) soggetti appartenenti agli enti medesimi che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione;
 - b) soggetti non dipendenti degli enti medesimi purchè in possesso della predetta elevata qualificazione, quale definita all'art.3, comma 2, del presente Regolamento.
 - c) soggetti che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca.
2. La proposta di convenzione, contenente l'indicazione dei soggetti di cui al comma precedente e corredata dalla documentazione di cui all'art.6, comma 2, del presente Regolamento dovrà essere trasmessa alla Facoltà presso la quale si propone l'istituzione del posto in oggetto.

Art.6 – Prima valutazione della proposta

1. Il Consiglio della Facoltà prescelta, valutata la proposta di convenzione, previo parere dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli Didattici interessati, formulerà la proposta di istituzione dei posti di professore straordinario a tempo determinato nei settori scientifico-disciplinari individuati sulla base del programma di ricerca indicato nella proposta di convenzione stessa.
2. La proposta di convenzione con gli enti esterni, la delibera di istituzione del posto a tempo determinato e la domanda dei soggetti individuati dagli enti stessi ai sensi dell'art.5 dovranno essere trasmesse alla Divisione personale Docente corredate dalla seguente documentazione:
 - curriculum professionale;
 - titoli scientifici;
 - eventuali pubblicazioni o lavori divulgati all'interno dell'Ente;
 - qualsiasi ulteriore titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.

Art. 7 – Valutazione finale

1. La valutazione della documentazione di cui al precedente articolo verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice all'uopo nominata dal Senato Accademico e composta da tre professori di ruolo di I^a fascia dell'Ateneo, di cui uno solo proveniente dalla Facoltà proponente, o di altra Università italiana o straniera.
2. La Commissione valuterà i titoli dei candidati, nel quadro della ricerca proposta, evidenziandone l'elevata qualificazione scientifica e professionale e redige una relazione di merito da sottoporre al Senato Accademico per l'approvazione.
3. Per valutare i titoli ed il curriculum complessivo dei candidati la Commissione farà riferimento, ove possibile, ai criteri individuati dall'art. 9 – comma 3 - del D.Lgs. 6/4/2006, n. 164.

4. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di tre mesi decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione.

Art.8 – Stipula della convenzione e conferimento dell’incarico

1. Il Rettore provvederà alla stipula della convenzione ed al conferimento dell’incarico di professore straordinario per il posto a tempo determinato istituito al candidato risultato idoneo ai sensi dell’art.7 del presente Regolamento, previa acquisizione della delibera di approvazione del Senato Accademico.

Art.9 – Trattamento giuridico ed economico dei professori straordinari a tempo determinato

1. Ai titolari degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo alla classe iniziale stipendiale con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell’atto convenzionale sottoscritto con l’Ente proponente.
2. Qualora il titolare dell’incarico sia dipendente di uno degli Enti proponenti, quest’ultimo provvederà direttamente alla corresponsione del trattamento economico dovuto.
3. Qualora il titolare dell’incarico non sia dipendente degli Enti proponenti, il titolare provvederà alla stipula di un contratto di diritto privato finalizzato alla realizzazione del programma di ricerca oggetto della convenzione con l’Ente indicato dalla stessa o con l’Università di Pavia: in quest’ultimo caso, dovranno essere fornite dagli Enti proponenti garanzie analoghe a quelle previste dall’art. 8, commi 1-4, del “*Regolamento sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professore e ricercatore universitario*”¹.
4. Qualora il titolare dell’incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l’Ente convenzionato e l’Università.
5. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento non possessori dell’idoneità nazionale di cui alla legge 4/11/2005, n. 230 non potranno partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui all’art. 1, comma 5, lettera a), numero 3 della medesima Legge né farne parte, e resteranno esclusi dall’elettorato attivo e passivo per l’accesso alle cariche previste dallo Statuto dell’Università di Pavia.
6. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento possessori dell’idoneità nazionale di cui alla legge 4/11/2005, n. 230 resteranno esclusi dall’elettorato passivo per l’accesso alla cariche previste dallo Statuto dell’Università di Pavia quando per esse sia stata fissata una durata superiore a quella dell’incarico.

Art. 10 – Attribuzione compiti didattici

1. Il Consiglio della Facoltà presso la quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai

¹ Art. 8 – Garanzie

1. Il soggetto finanziatore, se ente privato, dovrà procurare idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte di primario istituto a tutela dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, di importo corrispondente all’intero finanziamento, con la clausola “a prima richiesta”. L’importo della garanzia verrà ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento effettivamente erogato.

2. La garanzia dovrà espressamente contenere l’impegno del garante, senza eccezione alcuna, a versare all’Università gli importi dovuti alle scadenze prestabilite in caso di inadempimento del soggetto finanziatore.

3. Qualora il finanziamento provenga congiuntamente da più soggetti esterni, questi saranno solidamente obbligati per l’intero ammontare da loro finanziato; il relativo atto dovrà contenere esplicita dichiarazione che la garanzia è fornita in solido da ciascuno dei soggetti nominativamente indicati.

4. Il soggetto finanziatore, se ente pubblico, dovrà fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale (delibera dell’organo competente ovvero eventuale altra determinazione relativa all’impegno di spesa).

titolari degli incarichi ed il periodo di svolgimento delle stesse tenuto conto dell'opzione resa per il regime di impegno a tempo pieno o definito.

Art. 11 – Valutazione delle attività svolte

1. Al termine dell'incarico le attività didattiche, di formazione e di ricerca svolte dai professori straordinari a tempo determinato sono sottoposti da parte della Facoltà a controllo di qualità mediante la valutazione delle attività di ricerca e sviluppo e di didattica.
2. Costituiranno oggetto di valutazione:
 - a) la redazione di lavori scientifici;
 - b) il trasferimento tecnologico;
 - c) la brevettazione;
 - d) la didattica;
 - e) le attività di supporto agli studenti impegnati nelle tesi.
3. Analogo documento valutativo sugli esiti dell'incarico sarà elaborato anche dal soggetto finanziatore esterno.
4. Tali valutazioni possono essere finalizzate all'erogazione delle integrazioni economiche di cui al precedente Art. 9, 1° comma.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Tutti i dati ed informazioni di cui il titolare dell'incarico a tempo determinato entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte dell'Università.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Pavia e ne viene data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione all'Albo.